

OGGETTO:

**OMISSIS**

Contestazione degli articoli 176, 1° co. Lett. a), 19° co. C. d. S. e fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 214 C. d. S., del mezzo targato **OMISSIS**.

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO

PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

(Tramite Sezione della Polizia Stradale di Bolzano)

Il sottoscritto, **OMISSIS**, sanzionato con verbali di contestazione in oggetto indicati e che per pronto riferimento si uniscono in copia (v. all. 1), **ricorre alla S. V. I. per l'annullamento dei predetti verbali e delle sanzioni pecuniarie ed accessorie con essi comminate** o, in subordine, per la congrua riduzione di tali sanzioni per i motivi che di seguito si espongono:

- a) la sanzione irrogata allo scrivente, per espresso disposto dell'articolo 176 del Codice della Strada, si applica a coloro che effettuano sulle autostrade delle inversioni di marcia ma solo nelle aree specificatamente indicate al primo comma del medesimo articolo (carreggiate, rampe e svincoli). La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, di recente, precisato che NON può essere considerata tale l'area antistante (o retrostante) ad un casello autostradale ove, pur in presenza della segnaletica verticale di preavviso di fine autostrada, quella orizzontale sia, come nel caso di specie, tale da trarre in errore l'utente della strada per mancanza di barriere, sia pure mobili, e per l'assenza di idonee linee continue in prossimità della barriera (v. Cass. Pen. IV sent. 18/5/99 n. 6167). Poiché la presunta violazione sarebbe stata commessa nei pressi del casello di **OMISSIS** che, a parere del ricorrente, presentava tutte le caratteristiche censurate dalla Corte di Cassazione, si ritiene che, per questo solo motivo, entrambe le sanzioni possano essere annullate;
- b) il sottoscritto non si trovava in loco a diporto o per l'effettuazione di servizi di trasporto valori del tutto estranei agli interessi della Società proprietaria dell'Autostrada A 22 (Mantova – Brennero), bensì per la raccolta, presso i caselli del predetto tronco autostradale, degli incassi, secondo un accordo contrattuale stipulato tra la società di gestione dell'Autostrada e l'Istituto di vigilanza **OMISSIS** dal quale egli dipende. Sembra, allora, possibile applicare, nel caso di specie, il disposto dell'articolo 176, 12 co. C. d. S., che espressamente consente ai conducenti degli autoveicoli adibiti ai servizi dell'autostrada, essendo evidente che l'Istituto è normale che abbia ottenuto la prescritta autorizzazione, tenuto conto dell'esigenza, ad elevata rilevanza

pubblicistica, di ridurre al minimo tutti i rischi connessi con il “trasporto valori”, tra i quali quello c. d. “marciapiede”. Tale lettura, peraltro, è rafforzata dal fatto che la manovra censurata, invero, era da oltre un anno che veniva effettuata in tutti i caselli, compreso quello di Bressanone, spesso in presenza o, addirittura, con l’ausilio della stessa Polizia stradale (al proposito, ove ritenuto, sarà possibile acquisire le testimonianze delle Guardie giurate **OMISSIS**, adoperando – come ovviamente avvenuto anche nell’episodio in esame - tutte le precauzioni di legge (art. 176, 3° co. utilizzo massima prudenza e cautela e attivazione del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante). Poiché, inoltre, il personale di tutti i furgoni che effettuano i prelievi presso i caselli autostradali è da sempre munito di apposita tessera fornita dalla Società di gestione della A22; poiché la società di gestione ha la possibilità, mediante la traccia elettronica lasciata dall’uso della tessera, di verificare le uscite e le entrate dei furgoni dal tronco autostradale; poiché nessuna istruzione contraria è stata mai data dalla **OMISSIS** alle Guardie giurate adibite alla guida dei furgoni che, come nel caso di specie, sono state spesso indotte a compiere le inversioni dai “graduati” che svolgono le funzioni di “capo equipaggio” (e che, ovviamente, sono coloro ai quali l’azienda comunica gli elementi essenziali del servizio, compresa l’esistenza delle eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’articolo 176, 12 co.), è evidente che il sottoscritto si è trovato ad operare in una condizione definibile come “errore di fatto scusabile” (che esime da responsabilità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 24 novembre 1981, n. 689), nell’adempimento di un dovere (scriminante ai sensi dell’art. 4, L. 689/81) e/o in una situazione di “ignoranza inevitabile della norma amministrativa”, causata dalle situazioni sopra descritte e che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 364 del 23 – 24 marzo 1988, ha ritenuto causa di esclusione della colpevolezza prima ancora che per gli illeciti amministrativi addirittura per comportamenti astrattamente costituenti reato;

- c) gli agenti di pubblica sicurezza verbalizzanti, a bordo di una autovettura priva dei colori d’istituto (Audi nera) e di qualsiasi altro contrassegno d’identificazione compreso il prescritto lampeggiante blu (apposto, a richiesta dello scrivente, solo in un momento successivo), non si trovavano all’interno della stazione d’entrata dell’autostrada, ma vi hanno fatto accesso in un momento successivo, quando a bordo del furgone, una volta completata l’inversione di marcia e posizionati nelle immediate vicinanze degli ingressi dell’Ufficio ove è ubicata la “cassa continua”, si era già completata l’operazione di carico dei valori e, con gli altri Colleghi, ci si accingeva a ripartire. Ciò si rappresenta per significare che gli agenti non possono aver considerato con quanta prudenza è stata effettuata la manovra di accostamento del mezzo ed i reali motivi di sicurezza operativa per i quali lo scrivente è stato costretto a porla in essere. A tal proposito, si rappresenta che è ferma, presso tutti gli operatori del settore, la memoria di un’eclatante rapina ad un furgone

portavalori dell'Istituto di vigilanza **OMISSIS** avvenuta anni fa presso lo stesso casello autostradale. All'atto della contestazione e prima del ritiro del plico del casello di **OMISSIS**, infatti, a bordo del mezzo si trovavano già 20 plichi ritirati in precedenza che, considerando la giornata (il 14 agosto) caratterizzata dall'intenso traffico veicolare) ed il peso dei singoli plichi, sapevamo contenere complessivamente una cifra prossima (se non superiore) ai **OMISSIS**. Peraltro, da un punto di vista strettamente operativo, il doppio passaggio ai caselli comporta un doppio rischio: la doppia sosta, infatti, facilita eventuali malintenzionati nell'attacco al furgone (aumentando considerevolmente i tempi dell'operazione di prelievo), con gravi rischi per le Guardie giurate (39 vittime e altre decine di feriti, negli ultimi 10 anni, per assalti a portavalori); ma espone inutilmente anche gli stessi addetti al casello, che, proprio durante una delle soste forzate del furgone, potrebbero, inconsapevolmente e senza adeguate difese, trovarsi nel mezzo di una sparatoria o di altra azione violenta finalizzata alla rapina. E' evidente, allora, che l'inversione di marcia in corrispondenza del casello, effettuata con le modalità e le precauzioni di cui all'articolo 176, 12° co. C. d. S., costituisce un'efficace soluzione strategica ed operativa per i prelievi presso i caselli. Tra l'altro si rappresenta che tale prassi operativa è, di fatto, in uso in tutta Italia;

- d) in ultimo si rappresenta che, sia in relazione alle modeste condizioni economiche dello scrivente, sia in considerazione del fatto che nella propria famiglia è presente una bimba di soli 7 mesi (per la quale è spesso necessario disporre spostamenti a mezzo autoveicolo), sia tenuto conto che la patente è un importante strumento di lavoro per il ricorrente (che svolge principalmente le mansioni di autista), sia con riferimento alle sopra indicate circostanze di fatto, gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie (da 1549 a 6197 euro) e le sanzioni della sospensione della patente (da sei a ventiquattro mesi) come quella del fermo del veicolo (tre mesi; per il quale il datore di lavoro minaccia, oltre a sanzioni disciplinari, di porre a carico di chi scrive le relative spese ed oneri – v. all. 2) appaiono del tutto esorbitanti rispetto alla presunta "colpa" che si assume essere stata commessa e che, come sopra ampiamente motivato, deve invece considerarsi un comportamento "scriminato" se non, addirittura, perfettamente legittimo.

Tanto premesso, si ricorre alla S.V.I. ai sensi dell'articolo 203 C. d. S. per l'annullamento delle sanzioni amministrative in epigrafe e per la restituzione della patente di guida.

Ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al presente ricorso si elegge domicilio in **OMISSIS**

26 settembre 2002

## MOTIVI AGGIUNTI

Si produce, (v. allegato 1), un recente provvedimento, emesso dal Prefetto di Brescia in data 23 u. s., con il quale per una violazione pur diversa (eccesso di velocità), ma commessa da operatore addetto al trasporto valori, è stata disposta l'archiviazione del verbale elevato dalla Polizia Municipale (v. all. 2) riconoscendosi, sulla base della relazione di servizio della Guardia giurata (v. all. 3) la sussistenza dello "stato di necessità" che, ai sensi dell'articolo 4 della L. 689/81, esclude la responsabilità del trasgressore.

Ebbene, come appare evidente dall'esame degli atti, ove non si addivenisse ad un'eguale soluzione anche nei confronti dell'odierno ricorrente, si verificherebbe una grave disparità di trattamento, soprattutto in relazione al fatto che le scriminanti per l'infrazione contestata e le condizioni nelle quali il ricorrente si è trovato ad operare sono di gran lunga più documentate e reali del "possibile rischio di rapina o aggressione" paventato dal ricorrente bresciano (v. all. 3).

Ad integrazione delle considerazioni effettuate al punto c) del ricorso presentato il 26 u. s., inoltre, il sottoscritto ha avuto modo di ricordare che, tanto in entrata quanto in uscita del casello di **OMISSIS**, alcune autovetture impegnavano ciascuna delle corsie. Era il **OMISSIS**, giornata di particolare traffico sulle autostrade.

E' evidente, allora, che l'alternativa alla manovra di prudente accostamento effettuata dal sottoscritto (che, oltre ad adottare tutte le precauzioni di cui all'art. 176, 3° co. C. d. S., aveva anche provveduto ad accendere le quattro frecce) sarebbe stata quella di collocarsi su una delle file con le altre autovetture private.

Si deve ricordare, infatti, che alla data della contestazione (ed ancora oggi è così) i veicoli della **OMISSIS** erano privi di telepass e la tessera di cui eravamo dotati non ci consentiva alcun passaggio privilegiato per "passaggi di servizio".

Ciò comporta che, se per ogni casello si dovesse fare la fila per l'uscita e per l'entrata, i rischi per il trasporto, ma soprattutto per i normali cittadini, sarebbero moltiplicati in misura esponenziale.

Un furgone portavalori imbottigliato in una fila, infatti, diventa un ben facile bersaglio da parte dei rapinatori: è immaginabile cosa potrebbe succedere in caso di sparatoria in mezzo alle autovetture o se, per sottrarsi ad un attacco, l'autista del furgone blindato dovesse essere costretto a speronare una o più veicoli privati.

E' giusto dire, allora che, una volta adottate le necessarie precauzioni di legge, è consigliabile, in casi come quello di **OMISSIS**, consentire in via generale un passaggio del furgone blindato all'interno dell'area del casello, evitando i rischi costituiti da file o da soste prolungate.

Tanto premesso si insiste nella richiesta di annullamento delle sanzioni amministrative in epigrafe e per la restituzione della patente di guida.

Ai fini di ogni eventuale comunicazione relativa al presente ricorso si elegge domicilio in **OMISSIS**.

**L'Istituto di vigilanza interessato, pur essendo stato avvertito del ricorso e, in sintesi, dei relativi motivi, ha erroneamente intrapreso la procedura disciplinare nei confronti del lavoratore. Tale procedura, a seguito dell'annullamento della contravvenzione ed archiviazione del relativo verbale, disposto dal Commissario del Governo di Bolzano con provvedimento del 24/10/2001, dovrà, a sua volta, concludersi con il riconoscimento delle ragioni della Guardia giurata.**